



OGGETTO: Circolare 5.2023

Seregno, 6 febbraio 2023

CREDITO ENERGIA 1 TRIMESTRE 2023

Si segnala con la presente circolare che con la Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022 nr. 197), tra le principali novità, c'è l'estensione al primo trimestre 2023 del credito di imposta sull'energia elettrica e gas naturale.

Credito di imposta sull'acquisto di energia elettrica per imprese non energivore

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle energivore, viene riconosciuto un **credito d'imposta del 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre del 2023**, comprovata dalle fatture di acquisto, a condizione che i costi:

- siano calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, tenendo conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Qualora l'impresa destinataria del credito d'imposta si rifornisca di energia elettrica, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta deve inviare al proprio cliente, su richiesta di quest'ultimo, una comunicazione attraverso la quale vengono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né alla base imponibile IRAP, ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi a condizione, però, che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza al reddito d'impresa e all'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari.

Credito di imposta riservato alle imprese non gasivore sull'acquisto di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un **credito d'imposta del 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel **primo trimestre del 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Qualora l'impresa destinataria del credito d'imposta si rifornisca di gas naturale, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta deve inviare al proprio cliente, su richiesta di quest'ultimo, una comunicazione attraverso la quale vengono riportati il calcolo dell'incremento di costo del gas stesso e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP ed cumulabile con altre agevolazioni aventi ad



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

oggetto i medesimi costi a condizione, però, che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza al reddito d'impresa e all'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari.

Estensione del termine per l'utilizzo dei tax credit energia elettrica e gas naturale riferiti al III e IV trimestre 2022

Si rammenta, infine, che è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per utilizzare in compensazione, mediante modello F24, i crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino